



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- comune.capitignano@postecert.it

COPIA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE N° 87 del 10-11-2018

Oggetto: RICORSO AL TRIBUNALE DI L'AQUILA PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PROMOSSO DA PROJECT IMMOBILIARE S.R.L. - INCARICO ALL'AVV. ADRIANO CALANDRELLA

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di novembre, alle ore 09:00, nella casa comunale. Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| PELOSI MAURIZIO | SINDACO | P |
| PUCCI FRANCO | ASSESSORE | A |
| FULVIMARI DANIELE | ASSESSORE | P |

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURENZI FABIO;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PELOSI MAURIZIO Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta:

Visto : si esprime parere **Favorevole**, in ordine alla **Regolarità Tecnica** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 10-11-18

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

Visto : si esprime parere Favorevole, in ordine alla **regolarita' contabile** del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs. del 18/8/2000 n.267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Data: 10-11-18

Il Responsabile del servizio
F.to LAURENZI FABIO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Visto l'art. 29 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Visto il ricorso presentato dalla Società Project Immobiliare s.r.l. per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., notificato all'Ente dall'Avv. Stefania Pastore, delegato a difendere la Società Project Immobiliare s.r.l., tramite servizio postale in plico raccomandato A.R. n.78761286889-0 in data 31/10/2018 (prot. generale dell'Ente n. 5100 del 8/11/2018);

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che elenca tra i contratti esclusi i servizi legali tra cui la rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9/02/1982 n. 31;

Considerato che la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

Visto altresì il Documento di consultazione dell'ANAC, avente ad oggetto "L'affidamento di servizi legali" con il quale l'Autorità elabora, ai sensi dell'art. 213 comma 2 del Codice, un atto di regolazione finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'art. 17 e per le modalità di affidamento di tali servizi;

Visto in particolare il punto 1.1 del suddetto Documento intitolato "La rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un arbitrato, in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali e la consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali procedimenti" che al quarto paragrafo recita "L'esclusione dall'ambito oggettivo di applicazione del nuovo pacchetto di direttive europee è motivata dalla circostanza che i servizi legali in questione sono prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti (v. Considerando 25 della direttiva 2014/24/UE). Ciò può essere ricondotto alla specificità della funzione difensiva e alla primaria rilevanza giuridica dei diritti alla cui tutela essa è preposta..."

Visto l'art. 2 della L. 247/2012 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", che al comma 5 prevede che sono attività "esclusive" dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

Richiamata altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31/05/2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11/05/2012;

Evidenziato comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017), prevede, per affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di specie, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Rilevata l'opportunità di costituirsi in giudizio per gli interessi dell'Amministrazione Comunale e di nominare quindi un legale di fiducia per la difesa delle ragioni del Comune;

Considerato che l'Avvocato Adriano Calandrella, professionista di specifica competenza, edotto della fattispecie, ha difeso questo Ente in vari ricorsi relativi alla gestione del territorio ed, a conoscenza della questione di che trattasi; interpellato, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'eventuale incarico, emettendo apposito preventivo di spesa (prot. n. 5116 in data 09/11/2018), pari ad un importo totale lordo di € 3.806,40;

Ritenuto che il compenso pattuito per la prestazione professionale, seppur quantificato in via del tutto presuntiva, sia proporzionato e congruo in ordine alla specifica professionalità richiesta, al valore della causa, all'attività da svolgersi, al tempo necessario e alle utilità e vantaggi che l'Ente si prefigge di ottenere;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla costituzione in giudizio nonché ogni altra azione valutata idonea per la tutela degli interessi dell'Ente, affidando l'incarico del legale patrocinio all'Avv. Adriano Calandrella di L'Aquila;

Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto dover dare al presente provvedimento immediata eseguibilità allo scopo di poter trasmettere al legale di cui sopra la presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio innanzi al tribunale dell'Aquila avverso il ricorso di cui in premessa.

Nominare l'Avv. Adriano Calandrella, con studio in Scoppito, loc. Sassa Scalo, via Roma n.20, procuratore e difensore del Comune per quanto sopra indicato, con facoltà di domiciliarsi.

Autorizzare il Sindaco alla firma della relativa procura.

Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario, in qualità di Vice segretario Reggente l'adozione ed il coordinamento degli atti consequenziali.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei tempi per la resistenza in giudizio.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE - SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale online in data odierna ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ✓ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art.134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Addi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 10-11-2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to LAURENZI FABIO